

Numero
3712

fr

0

Bellinzona
6 agosto 2025

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Consigliera federale
Karin Keller-Sutter
Dipartimento federale delle finanze (DFF)
Bundesgasse 3
3003 Berna

*Invio per posta elettronica (word e pdf):
vernehmlassungen@estv.admin.ch*

Procedura di consultazione relativa alla modifica dell'ordinanza sull'imposizione minima (OImM); introduzione delle disposizioni concernenti la dichiarazione GloBE («GloBE Information Return», GIR)

Signora Consigliera federale,

abbiamo ricevuto la sua lettera del 30 aprile 2025 in merito alla summenzionata procedura di consultazione e la ringraziamo anzitutto per l'opportunità che ci viene concessa di esprimerci.

La proposta di modifica di ordinanza disciplina, in particolare, la procedura per la presentazione della dichiarazione GloBE («GloBE Information Return», GIR) presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), lo scambio internazionale delle dichiarazioni GloBE attraverso l'AFC e il loro impiego da parte dei Cantoni. Nonostante l'attuale dibattito sul futuro dell'imposizione minima a livello mondiale riteniamo opportuna un'attuazione dello scambio di informazioni GloBE conforme alle regole internazionali, poiché in tal modo si crea certezza del diritto e viene ridotto l'onere amministrativo supplementare per le imprese interessate dall'imposta minima.

In linea di principio accogliamo con favore anche le modifiche relative all'assoggettamento che apportano chiarezza ed evitano mutamenti negli obblighi fiscali. Infine, sosteniamo la ripartizione proporzionale dell'imposta integrativa in caso di trasferimento in un altro Cantone nel corso dell'esercizio.

Alcune disposizioni sono commentate più dettagliatamente qui di seguito.

Commenti dettagliati sulle singole disposizioni

Ad articolo 5

Capoverso 1: Accogliamo con favore la precisazione secondo cui l'assoggettamento soggettivo ai sensi del diritto nazionale non può dipendere dal fatto che la filiale estera (o la stabile organizzazione) sia un'entità costitutiva a bassa imposizione e l'applicabilità di tale adeguamento a partire dal 1° gennaio 2024. Se fosse richiesta l'esistenza di un'entità costitutiva estera a bassa imposizione, l'assoggettamento all'imposta integrativa internazionale in virtù dell'*Income Inclusion Rule* (IIR) potrebbe essere determinato definitivamente solo sulla base della dichiarazione d'imposta depositata, o addirittura in occasione della tassazione, quando è accertato che l'aliquota d'imposizione effettiva dell'entità costitutiva estera per l'anno fiscale in questione è inferiore all'aliquota d'imposizione minima. Per motivi di chiarezza, l'applicabilità a partire dal 1° gennaio 2024 dovrebbe essere disciplinata anche nelle disposizioni transitorie.

Capoverso 2: Cfr. il rinvio all'art. 5 cpv. 4 concernente l'esame di un assoggettamento sussidiario della *Partially Owned Parent Entity* (POPE).

Capoverso 4: L'art. 5 cpv. 4 va completato in modo tale che una POPE sia assoggettata all'imposta integrativa svizzera (ed eventualmente all'UTPR) solo in via sussidiaria, nella misura in cui non esista nessun'altra entità costitutiva svizzera assoggettata all'imposta integrativa internazionale secondo l'IIR. Ad esempio, se un'entità madre ultima svizzera (*Ultimate Parent Entity*, UPE) e una POPE fiscalmente appartenente alla Svizzera sono entrambe assoggettate all'IIR e la POPE presenta una somma di bilancio media più elevata dei tre conti annuali precedenti (escludendo le sue partecipazioni), la POPE sarebbe assoggettata all'imposta integrativa svizzera per tutte le entità costitutive fiscalmente appartenenti alla Svizzera, in base alla versione attuale dell'OImM. Ne consegue che, in certe circostanze, la competenza territoriale potrebbe non più essere attribuita al Cantone dell'UPE svizzera. Questo risultato non è solo sconcertante, ma si pongono anche questioni di diritto delle società anonime se i dati riservati dovessero essere comunicati a un'entità costitutiva detenuta anche da investitori non appartenenti al gruppo. L'assoggettamento di una POPE all'imposta integrativa svizzera (ed eventualmente all'UTPR) deve quindi essere sussidiario nell'ambito dell'applicazione dell'art. 5 cpv. 4. In altre parole, nell'esempio concreto di cui sopra, l'UPE deve essere in ogni caso l'entità costitutiva assoggettata all'imposta integrativa svizzera (ed eventualmente all'UTPR). Lo stesso vale per i casi che coinvolgono una POPE e una o più società madri intermedie svizzere di un gruppo estero assoggettate all'IIR. La norma proposta dovrà essere applicata dal 1° gennaio 2024 e, per ragioni di chiarezza, essere disciplinata nelle disposizioni transitorie.

Un assoggettamento sussidiario delle POPE andrebbe esaminato anche in relazione all'art. 5 cpv. 2.

Ad articolo 9

Capoverso 3: L'esercizio è definito come periodo contabile. Tuttavia, se un'entità viene ceduta o acquisita nel corso di un esercizio soggetto al regime GloBE, il gruppo redigerà il bilancio di tale entità solo per il periodo in cui essa ha fatto parte del gruppo. Lo stesso vale quando viene acquisita un'entità con un esercizio contabile diverso e la data di chiusura del suo bilancio viene allineata a quella del gruppo. In questi casi il tenore dell'art. 9 cpv. 3 non è sufficientemente preciso e deve pertanto essere adeguato come segue:

*«Se non tutte le entità costitutive appartenenti fiscalmente alla Svizzera soddisfano le condizioni di cui al capoverso 2 oppure se **la data di chiusura** degli esercizi per i quali sono stati allestiti i conti annuali secondo il capoverso 2 di una o più entità costitutive appartenenti fiscalmente alla Svizzera non coincidono con l'esercizio ai sensi dell'articolo 10.1 delle norme tipo GloBE, l'imposta integrativa svizzera è calcolata per tale esercizio, conformemente agli articoli 3.1.2 e 3.1.3 delle norme tipo GloBE, sulla base dell'utile o della perdita annuale registrati.»*

Ad articolo 13

Capoverso 2: Accogliamo con favore il chiarimento secondo cui, in caso di trasferimento di un'entità costitutiva in un altro Cantone nel corso dell'esercizio, il gettito lordo dell'imposta integrativa viene ripartito proporzionalmente tra i Cantoni in maniera analoga alla ripartizione dell'imposta federale diretta (cfr. art. 197 cpv. 1 LIFD). Questo adeguamento conferma l'applicazione di principi già noti nel diritto fiscale intercantonale e rafforza la certezza del diritto.

Ad articolo 16

Capoverso 2: Per la competenza territoriale secondo l'art. 16 cpv. 2 è determinante l'appartenenza fiscale all'inizio dell'esercizio commerciale. Se un'entità costitutiva non esiste ancora all'inizio dell'esercizio, poiché è stata costituita solo nel corso dell'esercizio, occorre basarsi per analogia sulla situazione all'inizio dell'assoggettamento. Si suggerisce di esaminare la necessità di un chiarimento in tal senso.

Tuttavia, in base delle future esperienze pratiche, potrebbe eventualmente essere giustificato determinare la competenza territoriale non più in base all'appartenenza fiscale all'inizio, bensì alla fine dell'anno fiscale, in modo analogo all'imposta federale diretta. Secondo le disposizioni vigenti, la competenza territoriale per la tassazione e la riscossione dell'imposta integrativa potrebbe essere separata dalla competenza territoriale per l'imposta federale diretta, ad esempio in caso di trasferimento della sede in un altro Cantone o di ristrutturazioni nel corso dell'anno. In alcuni casi, l'entità costitutiva assoggettata potrebbe addirittura non esistere più alla fine dell'anno fiscale (ad esempio, se l'entità costitutiva è stata incorporata mediante fusione nel corso dell'anno fiscale). Per questi casi specifici occorrerebbe eventualmente interrogarsi sulla fondatezza dell'attuale normativa sulla competenza territoriale, in particolare se questi ultimi dovessero presentarsi numerosi nella pratica.

Ad articolo 18a

Capoverso 6: L'art. 18b cpv. 2 conferisce alle amministrazioni cantonali delle contribuzioni il diritto di consultare l'elenco centrale GIR e il GIR di un gruppo di imprese, a condizione che le entità costitutive o gli oggetti dell'imposta di tale gruppo di imprese siano o siano stati assoggettati fiscalmente al Cantone. Per garantire la coerenza con l'art. 18b cpv. 2, proponiamo di riformulare l'art. 18a cpv. 6 come segue:

*«L'AFC **concede** alle autorità di tassazione dell'imposta integrativa e alle amministrazioni cantonali dell'imposta integrativa l'accesso mediante procedura di richiamo ai dati nel sistema d'informazione GIR.»*

L'attuale formulazione dell'articolo 18a cpv. 6 («L'AFC può concedere [...]») lascia effettivamente supporre che l'AFC potrebbe negare l'accesso ai dati del sistema d'informazione GIR, il che sembra in contraddizione con il diritto di consultazione previsto dall'art. 18b cpv. 2.

Ad articolo 18b

Capoverso 2: Il diritto dei Cantoni di consultare l'elenco centrale GIR e il GIR dei gruppi di imprese con entità costitutive nel Cantone è accolto favorevolmente.

Ad articolo 18d

Capoverso 2: Questo capoverso deve essere completato in modo che i dati possano essere utilizzati anche ai fini delle imposte cantonali e comunali.

Ad articolo 28c

Occorre verificare se il GIR può essere presentato anche in valuta nazionale o se le norme tipo GloBE impongono l'uso della valuta di presentazione del bilancio consolidato del gruppo.

Ad articolo 28l (in combinato disposto con l'articolo 28q)

Dal rapporto esplicativo emerge che l'AFC non è competente per il controllo specifico dei contenuti e delle informazioni riportate nei GIR, sebbene non sia indicata l'autorità competente per tale controllo. Riteniamo indispensabile chiarire questo punto nel testo dell'ordinanza, altrimenti vi è il rischio che la presentazione di GIR errati resti priva di conseguenze. Ciò è contrario all'obiettivo dei GIR di garantire una corretta imposizione dei gruppi di imprese interessati.


L'assenza di un controllo specifico da parte dell'AFC appare in contraddizione con l'art. 28q, che designa l'AFC quale autorità competente per il perseguimento e il giudizio dei reati di cui agli artt. 28o e 28p. Tra questi reati figura in particolare la fornitura intenzionale di informazioni GloBE errate o incomplete, il che presuppone necessariamente un meccanismo di controllo delle informazioni trasmesse dal contribuente.

Ad articolo 40a (in combinato disposto con l'articolo 28d, capoverso 2)

Sulla base di questo articolo e del rapporto esplicativo del DFF non è chiaro se un'UPE svizzera di un gruppo di imprese possa presentare il GIR per il periodo fiscale 2024 in modo centralizzato in Svizzera, sebbene quest'anno la Svizzera non applichi ancora l'imposta internazionale integrativa secondo l'IIR. La dichiarazione centralizzata già a partire dal 2024 è di grande importanza per i gruppi di imprese svizzeri motivo per cui riteniamo auspicabile chiarire questo aspetto nel rapporto esplicativo.

Voglia gradire, signora Consigliera federale, i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Norman Gobbi

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia a:

- Consiglio di Stato (dss-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; decs-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Divisione delle contribuzioni (dfe-dc@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet